

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 52 del 30-07-2013

OGGETTO: CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE TRA I COMUNI DI CORTONA E FOIANO DELLA CHIANA. APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE. - -

L'anno **duemilatredici** il giorno **30** del mese di **Luglio** alle ore **15:30** nella sala del Municipio si è riunito il Consiglio Comunale per deliberare sulle proposte all'Ordine del Giorno dietro invito diramato dal Presidente in sessione **ordinaria** ed in seduta **pubblica**.

All'appello risultano presenti i Signori:

	Pr.		Pr.
1. VIGNINI ANDREA	X	12. GENGA GIACOMO	X
2. BERNARDINI ANDREA	X	13. MONACCHINI DANIELE	X
3. POLEZZI NEVIO	X	14. FUCINI SERGIO	X
4. TANGANELLI LORENA	X	15. CONSIGLIO LUCIO	X
5. FIORENZONI CESARE	X	16. MEONI LUCIANO	X
6. CAPRINI GIULIANO	X	17. MANFREDA TEODORO	X
7. SALVI TANIA		18. PULICANI ROBERTO	X
8. RICCI ALBANO	X	19. MILANI ALBERTO	X
9. GUERRINI EUGENIO	X	20. ROSSI PAOLO	X
10. CARINI FABIO	X	21. TORRESI RICCARDO	
11. MORONI MARCO	X		

Assiste ed è incaricato della redazione del presente verbale il VICE SEGRETARIO **LUCHERINI OMBRETTA**.

Presiede il Sig. **FIORENZONI CESARE**.

Si da' atto che prima della trattazione del presente punto all'ordine del giorno il Segretario Generale Dott. Nardi esce dall'aula e pertanto viene sostituito nella verbalizzazione dal Vice Segretario Dott.ssa Lucherini.

La Dott.ssa Lucherini illustra il provvedimento.

Interviene il Consigliere Meoni, il quale preannuncia e motiva il proprio voto contrario. Segue la replica del Sindaco. Prende la parola di seguito il Consigliere Manfreda, per esprimere le proprie osservazioni e nuovamente il Sindaco per replicare allo stesso Manfreda.

Al termine,

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITI i surriportati interventi, acquisiti integralmente agli atti in formato digitale, ai sensi dell'art. 57, comma 8, del vigente Regolamento del Consiglio Comunale;
PREMESSO che :

OB7 l'art. 97 del D. Lgs n. 267/2000 sancisce l'obbligatorietà per i Comuni e Province della figura del Segretario Comunale;

OB7 il successivo art. 98 del su citato D. Lgs. riconosce ai Comuni la possibilità di convenzionarsi per la gestione del servizio di che trattasi, senza svuotare ed eludere il principio dell'obbligatorietà della figura del Segretario Comunale;

OB7 l'art. 10 del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465 consente ai Comuni le cui sedi sono ricomprese nell'ambito territoriale della stessa sezione regionale dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, di stipulare tra loro, con deliberazioni dei rispettivi consigli comunali, convenzioni per l'ufficio di segreteria;

DATO ATTO che è intenzione di questo Ente pervenire alla stipula di convenzione per la gestione in forma associata dell'Ufficio di Segreteria comunale con il contermine Comune di Foiano della Chiana per valutare, attraverso la gestione associata di una delle figura apicali e di vertice all'interno degli enti locali, a cui spettano per legge anche funzioni di coordinamento ed assistenza giuridicoamministrativa, possibili percorsi che in attuazione di politiche integrate di area portino anche all'implementazione di ulteriori gestioni associate, nello spirito della attuale evoluzione normativa, che oltre ad un miglioramento qualitativo dei servizi, a regime, dovrebbero comportare anche il contenimento dei costi;

VISTA la deliberazione 150/99 dell'Agenzia nazionale per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali disciplinante la procedura per la nomina del Segretario titolare;

VISTA la deliberazione n. 181 del 04.04.2002 con la quale il C. d. A. dell'Agenzia nazionale ha ribadito che l'istituto delle convenzioni, deve essere uno strumento volto a garantire, in armonia con

le esigenze delle amministrazioni comunali interessate, l'effettivo ed ottimale espletamento delle funzioni da parte del segretario”;

VISTE le deliberazioni n. 135 e 164 del 2000 con le quali il C. d. A. dell' Agenzia nazionale, nel tracciare le linee d'indirizzo in ordine all'istituto delle convenzioni, ha ribadito che “le convenzioni per l'ufficio di segreteria, disciplinate dall'art.10 del D. P. R. n. 465/97, siano stipulate in maniera tale da consentire al segretario l'effettivo svolgimento delle funzioni previste dalla legge, nel rispetto dei principi generali che presidono al buono e corretto andamento della pubblica amministrazione, nonché dei principi di adeguatezza organizzativa degli enti interessati alla convenzione”;

VISTO l'allegato schema di convenzione per la gestione associata della segreteria comunale, composto di undici articoli e ritenuto conforme alle esigenze;

VISTI i pareri richiesti ed espressi favorevolmente da parte dei soggetti di cui all'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica- contabile, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo statuto comunale;

PRECISATO che, come da documentazione acquisita agli atti, sulla proposta di deliberazione in esame, risulta acquisito, nella seduta del , il parere della prima competente Commissione Consiliare permanente, “Statuto regolamenti rapporti con le associazioni, affari istituzionali e generali, affari del personale”, a norma del Regolamento per il funzionamento delle Commissioni consiliari; con il seguente risultato della votazione:

Presenti n. 19

Votanti n. 13

Astenuti n. 6 (Monacchini, Consiglio, Manfreda, Milani, Rossi, Pulicani)

Voti contrari n. 1 (Meoni)

Voti favorevoli n. 12

DELIBERA

1. di procedere, per quanto premesso, a stipulare convenzione per la gestione del servizio di segreteria comunale in forma associata tra i Comuni di Cortona (ente capofila) e Foiano della Chiana decorrente come da bozza di convenzione stessa ;
2. di approvare, a tal fine, lo schema di convenzione composto di undici articoli e che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della convenzione su richiamata;

4. di trasmettere la presente deliberazione al Comune di Foiano della Chiana e al Ministero dell'Interno- Unità di Missione - Ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali per gli adempimenti di rispettiva competenza.
5. di incaricare gli uffici comunali affinché provvedano agli adempimenti necessari a dare esecuzione alla volontà espressa con la presente deliberazione;

Con il seguente risultato della votazione:

Presenti n. 19

Votanti n. 13

Astenuti n. 6 (Monacchini, Consiglio, Manfreda, Milani, Rossi, Pulicani)

Voti contrari n. 1 (Meoni)

Voti favorevoli n. 12

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. n. 267/00.

www.AlboPretorionline.it 12108173

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE AL C.C. O ~~ALLA G.C.~~ AVENTE PER OGGETTO:

Convenzione per la gestione in forme onerata del
servizio di Segreteria Comune tra i comuni di COLTOIA
e Fojano della Chiana. Approvazione foglio di
consenso

PARERE TECNICO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
(ART. 49 - 1 COMMA - D. L. VO 267/2000)

PARERE FAVOREVOLE sotto il profilo tecnico (1)
~~CONTRARIO~~

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Data, 10 LUG. 2013



PARERE CONTABILE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA
(ART. 49 - 1 COMMA - D. L. VO 267/2000)

PARERE FAVOREVOLE sotto profilo contabile (1)
~~CONTRARIO~~

Con imputazione della spesa:

cap. cod. importo EURO.

che presenta la necessaria disponibilità

diversi capitoli:

- cap. cod. Importo EURO.

- cap. cod. Importo EURO.

- cap. cod. Importo EURO.

che presenta la necessaria disponibilità

Data, 1507/13

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(1) Il parere contrario deve essere adeguatamente motivato sul retro

*CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI
SEGRETERIA COMUNALE EX ART. 10 DEL D.P.R. N. 465/1997
TRA IL COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA
E IL COMUNE DI CORTONA*

L'anno duemilatredecim addi del mese di ;

tra i Sigg.ri:

- Sig. , nato a il, nella sua qualità di Sindaco del Comune di Foiano della Chiana, C.F. autorizzato con deliberazione consiliare n. del dichiarata immediatamente eseguibile;

- Sig. , nato a il, nella sua qualità di Sindaco del Comune di Cortona , C.F. autorizzato con deliberazione consiliare n. del dichiarata immediatamente eseguibile;

Premesso che :

- le Amministrazioni Comunali di cui sopra hanno disposto lo svolgimento in forma convenzionata delle funzioni e del servizio di segreteria ex art. 10 del D.P.R. n. 465/1997;
- detta forma associata deve essere formalizzata mediante convenzione nella quale sono stabilite le modalità di espletamento del servizio, la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario Comunale, la durata della convenzione, la possibilità di recesso dei Comuni, i reciproci obblighi e garanzie, nonché il Sindaco competente alla nomina e alla revoca del Segretario Comunale;

Le parti, come sopra individuate, stipulano la presente convenzione nei termini di seguito indicati:

Art. 1 – Oggetto e finalità

I Comuni di Foiano della Chiana e di Cortona stipulano la presente convenzione al fine di svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni di segreteria comunale.

Art. 2 – Comune capo convenzione

Il Comune di Cortona assume la veste di Comune capo convenzione.

Art. 3 – Sindaco competente alla nomina e alla revoca

Al Sindaco del Comune capo convenzione compete la nomina e revoca del Segretario Comunale nonché ogni provvedimento in ordine al trattamento giuridico ed economico dello stesso, salvo quanto previsto negli articoli successivi.

Art.4 – Individuazione del titolare

Il servizio convenzionato di segreteria viene garantito da un unico Segretario Comunale che presta la sua opera nei due Enti aderenti.

Art. 5 – Espletamento del servizio

Il Segretario Comunale, assegnato alla segreteria convenzionata, presterà servizio, con criteri e modalità funzionali ai due Comuni, rispettivamente per il 40 % del tempo presso il Comune di Foiano della Chiana e per il 60% presso il Comune di Cortona . L'orario di lavoro sarà articolato , d'intesa tra i sindaci, in relazione alle percentuali di cui sopra .

In ogni caso, i Comuni, tramite i rispettivi Sindaci, sentito il Segretario Comunale, determinano le concrete modalità di svolgimento del servizio di segreteria convenzionata (presenza del Segretario Comunale nei rispettivi Comuni, orario di lavoro ed ogni altra decisione di carattere gestionale e strumentale).

In caso di impedimento o di assenza del Segretario Generale, il Sindaco del Comune capo convenzione individua il Vicesegretario, di volta in volta, tra i vicesegretari in servizio nei Comuni della convenzione.

Art. 6 – Trattamento economico del Segretario

Il trattamento economico ed il rimborso di spese spettanti al Segretario Comunale assegnato alla segreteria convenzionata sono disciplinati dal C.C.N.L. dei Segretari Comunali del 16.05.2001 e successive modificazioni ed integrazioni.

Ciascun Comune, potrà, mediante apposito atto di ciascuna amministrazione , determinare i criteri e i parametri relativi per la corresponsione di una maggiorazione della retribuzione di posizione in godimento del Segretario in convenzione, ai sensi dell'articolo 41, comma 4, del CCNL del 16.05.2001 e sulla base delle condizioni previste nell'allegato A al contratto integrativo nazionale dei segretari comunali e provinciali siglato in data 22 dicembre 2003, con oneri interamente a proprio carico.

Il valore economico della maggiorazione della retribuzione di posizione secondo la disciplina prevista dall'accordo n. 2 del C.C.N.L. integrativo dei Segretari comunali

sottoscritto in data 22 dicembre 2003, non potrà comunque eccedere il 50% della retribuzione di posizione in godimento del Segretario Comunale in convenzione. Sulla base di un sistema valutativo adottato da ciascun Ente e agli esiti del processo di valutazione al Segretario in convenzione spetta, annualmente, sulla base delle norme vigenti che non può superare complessivamente, per entrambi gli enti, il 10% annuo del monte salari in godimento ed è rapportato e proporzionato al tempo di lavoro (rispettivamente il 60% ed il 40%) dello stesso Segretario presso i due Comuni. In altre parole, sulla base delle metodologie adottate il Comune di Foiano della Chiana potrà erogare un'indennità di risultato entro il limite massimo del 4% annuo del monte salari in godimento ed il Comune di Cortona invece un massimo del 6%.

Art. 7 – Forme di consultazione

Le forme di consultazione fra i Comuni associati sono sostituite da incontri periodici da tenersi almeno due volte all'anno tra i rispettivi sindaci che opereranno, in accordo con il Segretario Comunale, al fine di garantire un buon funzionamento del servizio di segreteria e la puntuale esecuzione della presente convenzione.

Art. 8 – Durata e cause di scioglimento

La presente convenzione, a tempo determinato e con decorrenza dalla data di Presa d'Atto della Convenzione da parte del Ministero dell' Interno- Ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali – Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Firenze- Sezione regionale Toscana , avrà durata fino al 30 giugno 2014.

Essa possiede comunque carattere provvisorio e, pertanto, potrà essere sciolta in qualunque momento per una delle seguenti cause:

- scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati da entrambe le Amministrazioni Comunali;

- recesso unilaterale di una delle Amministrazioni comunali contraenti da adottare con atto deliberativo consiliare da trasmettere, via fax, all'altra Amministrazione e da cui decorre il preavviso di almeno 30 giorni.

Prima della scadenza, la presente convenzione potrà essere rinnovata con la medesima procedura, per un uguale periodo e/o per un diverso periodo da concordare. Secondo quanto previsto dalla deliberazione n. 150 del 15 luglio 1999, nei casi di scioglimento anticipato, o al termine naturale della convenzione di segreteria, il Segretario titolare della convenzione potrà optare per la titolarità del Comune capo convenzione o dell'altro Comune, fermo restando in quest'ultimo caso l'assenso del Sindaco del Comune capo convenzione. In caso di mancato assenso, il Segretario Comunale conserva la titolarità del Comune di Cortona, in quanto Comune capo convenzione.

Art. 9 – Ripartizione della spesa-Rendiconti- Rimborsi

Il Comune capo convenzione provvederà:

- all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti al Segretario Comunale ed al recupero, con cadenza mensile, delle spese a carico dell'altro Comune in convenzione;
- i diritti di segreteria di competenza, l'eventuale maggiorazione dell'indennità di posizione di cui all'articolo 41, comma 4, del C.C.N.L. dei Segretari Comunali del 16.05.2001 e la retribuzione di risultato nel massimo 6% annuo del monte salari in godimento
- al pagamento di tutti gli oneri diretti e riflessi inerenti il servizio, ivi compresa la retribuzione mensile aggiuntiva nella misura contrattualmente prevista per i Segretari titolari di sedi convenzionate.

Il comune di Foliano della Chiana provvederà a corrispondere, mensilmente e direttamente al Segretario Comunale, i diritti di segreteria di competenza, l'eventuale maggiorazione dell'indennità di posizione di cui all'articolo 41, comma 4, del C.C.N.L. dei Segretari Comunali del 16.05.2001 e la retribuzione di risultato nel massimo 4% annuo del monte salari in godimento.

Il buono pasto sarà a carico del Comune nel quale il Segretario Comunale effettua il rientro pomeridiano.

La spesa relativa al trattamento economico del Segretario Comunale, così come determinata dalla normativa contrattuale vigente, ad esclusione della spesa per l'eventuale maggiorazione dell'indennità di posizione di cui all'articolo 41, comma 4, del CCNL del 16.05.2001, degli incarichi di cui al precedente art. 7 e della retribuzione di risultato correlata, graverà su ciascun Comune nella seguente proporzione:

- Comune di Foiano della Chiana 40%;
- Comune di Cortona 60%.

Le spese per le missioni e trasferte svolte dal Segretario Comunale, sono esclusivamente a carico del Comune presso il quale o nell'interesse del quale tali prestazioni risultano essere state effettuate.

Art. 10 – Forma e Registrazione

Le parti sottoscrivono questa convenzione con le modalità elettroniche di cui all'art. 15 comma 2-bis della L.241/1990 con specifico riferimento all'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, pena la nullità dello stesso, avendo verificato l'utilizzo di certificati qualificati che, al momento della sottoscrizione, non risultano scaduti di validità ovvero non risultano revocati o sospesi.

La presente convenzione sarà repertoriata e registrata solo in caso d'uso ai sensi della vigente legge di registro.

Art. 11 – Norme finali

Per quanto non previsto nella presente convenzione trovano applicazione le disposizioni di legge, del C.C.N.L., dei Regolamenti e degli Statuti dei singoli Comuni in quanto compatibili. La presente convenzione è inoltre soggetta alle disposizioni di legge e contrattuali che dovessero intervenire nel corso della sua vigenza.

Letto, confermato e sottoscritto.

Comune di Foiano della Chiana (Arezzo)

Il Sindaco

Comune di Cortona (Arezzo)

Il Sindaco

Letto e sottoscritto

IL PRESIDENTE

f.to CESARE FIOREZZONI
LUCHERINI

IL VICE SEGRETARIO

f.to Dott. OMBRETTA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Vicesegretario attesta che la suesata deliberazione è stata affissa in copia all'Albo Pretorio del Comune il 17.25 e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Cortona, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott. OMBRETTA LUCHERINI
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Giulio NARDI)

La presente copia è conforme all'originale depositata presso questo Ufficio Segreteria, in carta libera per uso amministrativo.

Cortona, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. OMBRETTA LUCHERINI
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Giulio NARDI)

www.AlboPretorioOnline.it 12108173

2 AGO. 2013

www.Albopretorionline.it 1210813